



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Siracusa

Siracusa 20.04.21

Prot. 1781/21/0

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

DI SIRACUSA

Oggetto : Comunicazioni informatiche del difensore con l'Ufficio della Procura della
Repubblica di Siracusa

Il Procuratore della Repubblica

- Visto il disposto di cui all'art.24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176) con le modalità individuate dal provvedimento del Direttore del DGSIA del 05.02.2021,
- Visto il Decreto del Ministro della Giustizia del 13 gennaio 2021 (GU n.16 del 21-1-2021)
- rilevato che la nuova disciplina impone di dare specifiche indicazioni per il deposito degli atti da parte degli avvocati,

dispone quanto segue :

- Il deposito della **denuncia di cui all'art.333 c.p.p.**, della **querela di cui all'art. 336** del c.p.p. e della relativa **procura speciale**
- Il deposito della **nomina** del difensore, della **rinuncia** o **revoca** al mandato indicate dall'art.107 del codice di procedura penale per i procedimenti nella fase delle indagini preliminari
- Il deposito di atti, documenti ed istanze delle parti private in seguito ad avviso **ex art.415 bis** c.p.p.,
- Il deposito dell'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione **ex art.410 c.p.p.**

va effettuato **esclusivamente** tramite il Portale del processo penale telematico, con le modalità individuate dal provvedimento del Direttore del DGSIA.

La trasmissione degli atti sopra menzionati per il tramite di altri canali telematici (pec/peo) **non avrà alcun effetto giuridico e sarà considerata irricevibile.**

NON E' CONSENTITO il deposito cartaceo degli atti sopra indicati

Così come stabilito dall'art. 6 co 1 , lett. D) n. 2) del D.L. 1-aprile 2021 n. 44 che ha modificato l'art. 24 D.L. 137/20 introducendo i commi 2 bis e 2 ter:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria puo' autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»

Come già previsto nella precedente direttiva da questa integrata e sostituita ,in tali casi si provvederà all'invio degli atti in via del tutto eccezionale alla pec : depositoattipenali.procura.siracusa@giustiziacert.it , specificando i motivi che ne hanno impedito l'inserimento al PDA, contattando contestualmente il funzionario responsabile del servizio, signor Franco Guglielmo, per segnalare l'anomalia.

Si ricorda che, come previsto dalla legge :

“il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (art. 24 co 1 DL 137/21)

“il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (art. 6 co 1, lett. D) n. 1), D.L. 1 aprile 2021 n. 44 che ha modificato l'art. 24, co1, d.l. 137/20)

Al fine di completare la prova di invio non sarà considerata sufficiente la ricevuta di invio non accompagnata dalla ricevuta di accettazione .

Rimangono invariate le precedenti disposizioni relative alle modalità di invio degli atti diversi da quelli sopra indicati

Per tutte le comunicazioni , nel caso in cui sia noto al mittente il numero del procedimento ovvero il nominativo del pubblico ministero titolare del procedimento , occorre specificare tali dati nell'oggetto della PEC al fine di consentire una pronta trasmissione all'Ufficio di Segreteria del destinatario .

Gli atti trasmessi alle PEC dovranno rispettare i requisiti indicati del DM n. 10791/20 , segnatamente dovranno essere spediti in formato pdf - con firma digitale .

Le PEC ordinarie non sono utilizzabili per i depositi degli avvocati e gli atti pervenuti si considereranno irricevibili e privi di valore legale .

La presente integra la precedente del 24 febbraio 2021 .
Siracusa 20 aprile 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Sabrina Gambino